



Dipartimento
Mercato del Lavoro

DL RILANCIO: MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19



Misure di sostegno al reddito dei lavoratori

INDENNITA' PER I LAVORATORI DOMESTICI NON CONVIVENTI (Art. 85)

È riconosciuta per i mesi di aprile e maggio un'indennità di €500/mese ai lavoratori domestici non conviventi che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero in essere uno o più contratti di lavoro domestico per un orario di lavoro complessivo superiore a 10 ore settimanali.

L'indennità non è cumulabile con nessuna delle altre indennità previste dal DL "Rilancio" né con il REM (Reddito di Emergenza), mentre è parzialmente cumulabile con il RdC (Reddito di Cittadinanza), qualora la cifra percepita a tale titolo dal nucleo familiare del lavoratore risulti più bassa rispetto ai 500 Euro dell'indennità per i lavoratori domestici. In questo caso, al lavoratore verrà erogata la differenza tra i 500 Euro dell'indennità e quanto percepito con il REM o il RdC dal nucleo familiare.

L'indennità non spetta ai titolari di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato diverso da quello per lavoro domestico, né ai titolari di pensione, mentre è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

La domanda va presentata all'INPS.

È possibile rivolgersi alla FILCAMS CGIL per l'invio della domanda.

**Per presentare la domanda contatta
la Filcams Cgil di Torino:
tel. 335 7545459 - mail: cretu.adriana@cgiltorino.it**